

M

4045



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma,

26 GIU. 2019

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

UFFICIO X

All'

Ufficio coordinamento legislativo-

All'

Ufficio legislativo Economia

Prot. Nr 171937/2019

Rif. Prot. Entrata Nr. 171936/2019

Allegati: 1

Risposta a Nota del:

27 GIU. 2019

SEDE

1-4565

OGGETTO: A.S. 763 - chiamata diretta ed abrogazione degli ambiti territoriali. Emendamento 1.100 e relazione tecnica.

È stato esaminato il testo dell'emendamento 1.100 corredato di relazione tecnica.

Al riguardo, poiché l'emendamento appare in linea con quanto chiarito nelle interlocuzioni tecniche con il MIUR, si restituisce lo stesso debitamente bollinato, con la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

DDL AS 763, come risultante a seguito dell'emendamento del Relatore

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 18, 80, 81 e 82 sono abrogati;

b) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.»

c) al comma 68 il primo periodo è sostituito dal seguente: *«A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al periodo successivo, nei limiti del terzo periodo»*;

d) al comma 70, primo periodo, le parole *«del medesimo ambito territoriale»* sono soppresse, al secondo periodo le parole *«di un medesimo ambito territoriale»* sono soppresse;

d-bis) al comma 73 l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73 è inserito il seguente:

«73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale.»

f) il comma 74 è sostituito dal seguente: *«74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»*;

f-bis) il comma 79 è sostituito dal seguente: *«79. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso.»*

g) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: *«I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della Regione per cui hanno concorso»*;

g-bis) al comma 109, lettera c) le parole *«sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed»* sono soppresse e le parole *«per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli»* sono sostituite dalle seguenti: *«per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle»*.



Relazione tecnica

comma 1 lettera a – l'abrogazione dei commi 18, 80, 81 e 82 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la disposizione abrogata disciplinava la procedura di assegnazione dei docenti alle sedi, ferme restando le relative facoltà assunzionali.

comma 1 lettera b – la presente disposizione fa venir meno l'articolazione in ambiti territoriali per i ruoli del personale docente, ferma restando l'ampiezza regionale dei predetti ruoli. Ciò non ha, ovviamente, impatto sul numero dei docenti in servizio, né sulle relative facoltà assunzionali. Si tratta, quindi, di modificazione ordinamentale e in quanto tale priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

comma 1 lettera c – si prevede che i direttori degli uffici scolastici regionali, anziché ripartire l'organico, in prima battuta, tra gli ambiti, per poi ripartirlo successivamente tra le scuole, lo ripartiscano direttamente tra le istituzioni scolastiche ed educative. Si tratta di modificazione ordinamentale, priva di effetti sui saldi.

comma 1 lettera d – viene soppressa la limitazione territoriale, al solo ambito, per la costituzione delle reti di scuole. Si tratta di una disposizione che assicura maggiore flessibilità nella costituzione delle medesime reti, a carattere evidentemente ordinamentale.

comma 1 lettera d-bis – la disposizione abrogata prevedeva che la mobilità del personale docente operasse, anziché tra scuole, tra ambiti territoriali, poiché la successiva assegnazione alle scuole era demandata alla procedura di individuazione per competenze di cui ai commi 79 e seguenti della legge n. 107 del 2015. La soppressione di tale previsione comporta una riduzione del carico amministrativo posto sulle istituzioni scolastiche, e dunque può, al più, avere effetti benefici sui saldi di finanza pubblica;

comma 1 lettera e – trattasi di disposizione necessaria per coordinare la previgente disciplina degli ambiti territoriali con quella prevista dal presente disegno di legge. Ha natura ordinamentale, e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

comma 1 lettera f – in conseguenza delle altre modificazioni previste dal disegno di legge, viene meno la necessità della clausola di salvaguardia circa la costituzione dei soppressi ambiti territoriali;

comma 1 lettera f-bis – vengono soppresse l'assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali e la successiva procedura di individuazione per competenze a cura dei dirigenti scolastici. Si tratta di modificazione ordinamentale priva di effetti sui saldi;

comma 1 lettera g – si prevede che i vincitori dei concorsi, al momento dell'assunzione, siano destinati a una sede di servizio secondo ordine di graduatoria, anziché a un ambito territoriale per essere poi soggetti alla procedura dell'individuazione per competenze. Si tratta di disposizione ordinamentale, in quanto rimangono ferme le facoltà assunzionali e la procedura autorizzatoria previste dalla legislazione vigente.

comma 1 lettera g-bis – si prevede che il personale educativo, al momento dell'assunzione, sia destinato a una sede di servizio secondo ordine di graduatoria, anziché a un ambito territoriale per essere poi soggetto alla procedura dell'individuazione per competenze. Si tratta di disposizione ordinamentale, in quanto rimangono ferme le facoltà assunzionali e la procedura autorizzatoria previste dalla legislazione vigente.

La verifica della pertinenza del bilancio ha avuto esito positivo e l'effettiva disponibilità di risorse è stata accertata.

cm

POSITIVO

11/06/2019

26 GIU. 2019

Il Dirigente Scolastico
Pracis

